



Comune di Cellamare
Città Metropolitana di Bari

GIARDINO COMUNALE sito in Via T. Ronchi

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30/07/2018

INDICE

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – AFFIDAMENTO

ART. 3 – DESTINAZIONE

ART. 4 – GESTIONE

ART. 5 – DIVIETI

Art. 6 – DURATA

Art. 7 – RISUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

ART. 9 – RESPONSABILITA’

ART. 10 – CANONE

ART. 11 – CONTROVERSIE-RINVIO

ARTICOLO 1) finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di una politica mirata alla valorizzazione e preservazione dagli atti vandalici delle aree a verde di fruizione collettiva dei cittadini, nonché per facilitare l'incontro dei giovani con il mondo del lavoro, intende affidare a soggetti qualificati il servizio di concessione e gestione del giardino comunale, con accesso da Via Trifone Ronchi, destinato all'utilizzo da parte della cittadinanza ad attività sportive, relax e svago.

In sintesi, l'affidamento è finalizzato:

- alla valorizzazione del “giardino comunale” quale elemento di tutela dell'ambiente e quale spazio pubblico di relazione;
- promuovere il “parco” quale luogo di aggregazione educativo-ricreativo-sportivo per tutti i cittadini.

ARTICOLO 2) affidamento

L'affidamento dell'area non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

Il soggetto gestore sarà individuato a seguito di apposito bando, a valenza pubblica, alla quale potranno partecipare soggetti aventi sede nel Comune di Cellamare quali:

- ✓ associazioni senza scopo di lucro;
- ✓ organizzazioni di volontariato;
- ✓ istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro;
- ✓ privati.

Saranno esclusi dalla concessione i circoli privati, i partiti politici, i sindacati, i movimenti che abbiano tra gli scopi sociali l'attività politica e/o la partecipazione a competizioni elettorali.

Nel bando per l'individuazione del soggetto gestore, saranno indicati criteri privilegianti in favore di Associazioni e soggetti che programmeranno l'organizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, attività didattiche, che prevedano il coinvolgimento della scuola, attività ricreative e culturali in genere, attività per il tempo libero.

L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione, sottoscritta tra le parti, nella quale saranno precisate le condizioni disciplinanti i rapporti tra il Comune di Cellamare ed il soggetto gestore.

ARTICOLO 3) destinazione

Il giardino è destinato all'intera collettività che potrà usufruirne liberamente e gratuitamente, durante gli orari di apertura.

In particolare è dotato di:

- Recinzione, metallica e siepe;
- giochi per bambini;
- area destinata al gioco del basket/palla a volo;
- area verde, con panchine;
- idoneo fabbricato che comprende: servizi igienici, area deposito/ripostiglio,
- impianto di illuminazione pubblica;
- utenza elettrica ed idrica;
- pannelli fotovoltaici;
- tre fontanine pubbliche.

ARTICOLO 4) gestione

L'affidatario prenderà in consegna l'area, impegnandosi alla realizzazione di quanto precisato nel presente regolamento ed agli atti correlati, a titolo gratuito, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto senza alterarne in alcun modo le finalità.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

È vietata l'installazione, la realizzazione, il posizionamento temporaneo di manufatti (reti, box, ecc.) salvo diverse determinazioni ed autorizzazioni dell'Amministrazione comunale e quelle già proposte ed accettate in sede di partecipazione al bando di gara per la concessione.

Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti ed a consentire al Comune, ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Ogni richiesta di variazione e/o innovazione dovrà essere sottoposta al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta.

Il Comune, a mezzo dell'ufficio tecnico ed organi di pubblica sicurezza, personale dipendente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione.

L'affidatario sorveglia la corretta fruizione del giardino e ne cura gli spazi stessi.

Dovrà comunque essere consentito l'utilizzo della struttura nel caso di manifestazioni organizzate dal Comune.

Infine, il gestore si impegna a garantire:

- attività di pulizia riferita ai viali e alle aree in modo da assicurare il decoro e l'igiene della struttura, compresa la raccolta di fogliame secco e svuotatura giornaliera dei cestini porta rifiuti;
- la manutenzione ordinaria, riferita alle opere ivi realizzate, agli arredi urbani, agli impianti tecnologici ecc;
- manutenzione ordinaria del verde ed innaffiatura del verde esistente in tutta l'area interessata;
- adozione di qualsiasi ulteriore iniziativa che si riterrà opportuno attuare al fine di salvaguardare l'integrità della struttura stessa;
- chiusura ed apertura al pubblico del giardino ad orari prestabiliti (orientativamente: da 1/4 al 30/9 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00 – da 1/10 al 31/3 dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00 comprese le domeniche ed i giorni festivi). Si precisa che sarà consentito l'utilizzo per iniziative private della sola zona sportiva, dopo le ore 19,00 e fino alle ore 22,00 -
- tutelare la sicurezza e la tranquillità dei visitatori;
- vigilare che le attività organizzate non arrechino disturbo a terzi;
- intestare e pagare le utenze per AQP ed energia elettrica, ecc.

ARTICOLO 5) divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- tagliare o danneggiare le piante;
- per quel che riguarda l'accesso degli animali, si rimanda alle disposizioni di legge;
- appendere agli alberi cartelli segnaletici e/o altro genere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi o preparare braci;
- esercitare forme di commercio o attività simili;
- organizzare eventi fuori degli orari di apertura del giardino salvo eventuali manifestazioni che dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia; e/o quelle indicate ed accettate nella progettualità presentata in sede di partecipazione alla gara di affidamento della gestione.

Si precisa che sono autorizzabili iniziative eventualmente proposte solo se il soggetto gestore è munito di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa

ARTICOLO 6) durata

La durata della convenzione per la gestione del giardino comunale è di (3 anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

La gestione scadrà al termine innanzi detto, e potrà essere rinnovata solamente a seguito dell'adozione di apposito atto di Giunta Comunale,

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione, tramite comunicazione scritta per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazione dell'area data in gestione, per mancata manutenzione e/o ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento senza che il soggetto affidatario possa pretendere alcun tipo di rimborso e/o risarcimenti dal Comune.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune di Cellamare almeno 90 giorni prima, previa pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 7) risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto di gestione qualora:

- l'area venga adibita, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli indicati in convenzione;
- non si provveda adeguatamente alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, al controllo in conformità agli impegni assunti e ad ogni altra attività finalizzata ad assicurare il continuativo e regolare uso dell'area;
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del gestore;
- utilizzazione in tutto o in parte della struttura per usi o finalità diverse da quelle di destinazione;
- danni agli utenti, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da colpa e/o incuria e/o negligenza da parte del gestore;
- si verifichino, in generale, gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del gestore, perduranti anche a seguito di formali contestazioni del Comune rimaste inevase;
- vengano accertate inadempienze gravi nella conduzione del servizio;
- il gestore ceda a terzi, in tutto o in parte, la propria attività, senza ottemperare agli obblighi previsti dal CC, e senza comunicazione al Comune.

La definizione della decadenza del contratto dovrà essere preceduta da preventiva constatazione dei fatti addebitati da parte dell'amministrazione con contemporanea fissazione del termine di giorni 30, entro il quale il gestore potrà presentare le proprie contro deduzioni.

La formale dichiarazione di decadenza è demandata alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 8) attività complementari

Allo scopo di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, sarà consentito, all'affidatario, previa acquisizione di ogni eventuale autorizzazione e/o parere, l'organizzazione di manifestazioni, e/o eventi saltuari nel campo dello sport, della cultura, del sociale da svolgersi nel giardino comunale, oltre a quanto proposto ed accettato in sede di presentazione dell'offerta in sede di partecipazione alla gara.

Resta inteso che, nell'eventualità in cui sia il Comune stesso ad utilizzare, previo accordo con il gestore, il giardino comunale per qualche manifestazione, dallo stesso organizzata e/o patrocinata, non vi saranno costi aggiuntivi per l'ospitalità.

Il gestore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assistenziale, nonché di sicurezza del lavoro previste per i dipendenti dalla normativa vigente. Infatti, lo stesso, è tenuto a controllare che eventuali lavori/servizi espletati all'interno del giardino comunale siano eseguiti da personale specializzato, assicurato e regolarmente iscritto alla CCIAA (ove previsto).

Il gestore è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti relativi all'assunzione di operai, alle assicurazioni varie, ecc.

ARTICOLO 9) responsabilità

Il soggetto affidatario, per la gestione del giardino comunale si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione. In tal senso, l'Amministrazione comunale declina ogni forma di responsabilità.

Pertanto, il concessionario dovrà sottoscrivere:

- polizza fidejussoria;
- polizza assicurativa per la copertura dei danni provocati ai visitatori;
- polizza assicurativa per la copertura dei danni provocati alla struttura;

ARTICOLO 10) canone

Il concessionario corrisponderà annualmente in favore del Comune di Cellamare, il canone risultante dall'offerta presentata (in misura minima pari ad € 500,00 salvo diversa delibera di Giunta Comunale).

Per il primo anno di concessione, il gestore verserà il canone annuo all'atto della firma della convenzione e per gli anni successivi, dovrà versare il canone anticipatamente entro il mese di sottoscrizione della convenzione riferito a ciascun anno.

ARTICOLO 11) controversie-rinvio

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al foro di Bari.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge amministrative e civili, in quanto applicabili tra le quali il codice dei contratti pubblici ed il codice civile.